



### Verbale di Assemblea straordinaria del 13/07/2008

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2008 alle ore 10.00 in Soliera presso la sede sociale dell'associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione POLIVALENTE ARCI SOLIERA, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Aggiornamento dello statuto in base al D.Lgs.460/97 e alla L.383/2000;
- 2) Modifica della denominazione dell'associazione come previsto dall'Art.90 della L.289/2002;
- 3) Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, il Sig. Flammia Angelo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Lucchi Daniela

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare, a norma di statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone i motivi per cui il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci il nuovo statuto che più compiutamente prevede le clausole statutarie previste alla leggi citate nell'o.d.g. con particolare riguardo alla democrazia interna e alla devoluzione del patrimonio allo scioglimento dell' ARCI SOLIERA.

Propone inoltre la modifica della denominazione, obbligatoria per legge.

Dopo breve discussione di approfondimento, con voto unanime, l'assemblea delibera in merito all'adozione del nuovo statuto di cui si allega copia integrale.

L'assemblea delibera inoltre di apportare la modifica alla denominazione nel modo seguente: **"ARCI SOLIERA Associazione di promozione sociale e Sortiva Dilettantistica"**, con la possibilità di utilizzare l'acronimo "ARCI SOLIERA a.p.s. e s.d."

Il presidente viene poi incaricato di registrare il presente verbale e l'allegato statuto previo assolvimento delle tasse di registrazione di legge.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 12.30.-

Il Segretario

*Daniela Fucini*

Il Presidente

*Flavio Arco*

Agencia Entrate  
UFFICIO CARPI  
REGISTRATO AL N° 2594  
- 1 AGO. 2008  
SERIE III € 171,71  
Cambiamenti  
CORRISPOSTE COME DA FACCI...

*Michele Papararo*  
IL CAPO AREA 1° Reparto  
Michele PAPANARO



## \* STATUTO DI ARCI SOLIERA APS e SD\*

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**ART.1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile e alla L.383/2000, si è costituita, un'associazione non riconosciuta, di promozione sociale, senza fini di lucro, operante nei settori culturale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale; essa assume la denominazione di

**“ARCI SOLIERA ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA  
DILETTANTISTICA”**

acronimo **“ARCI SOLIERA A.P.S. e S.D.”** con sede in Soliera (Mo) via A.Grandi, 159  
Essa intende operare quali ente non commerciale come previsto dal D.Lgs.460/97.  
Essa aderisce all' ASSOCIAZIONE ARCI sia nazionale che locale obbligandosi a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti ed ad adottarne la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci.

Essa aderisce inoltre alla UISP, riconosciuta dal CONI, e si obbliga a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali ed ad adottarne la relativa tessera nazionale.

Accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a cui potrà aderire in seguito con delibera del Consiglio Direttivo.

**ART.2** - L'Associazione, ricreativa, culturale, sportiva, sociale, ha carattere volontario e democratico. **Essa non ha alcun fine di lucro**, intende valorizzare l'associazionismo attraverso, la promozione della cultura, l'attività ricreativa, la pratica dello sport, come servizio sociale per la valorizzazione della persona



umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività.

**ART.3** - L'Associazione, si propone di:

- a) Favorire e incoraggiare lo svolgimento di attività ricreativa, culturale sportiva e sociale, ed ogni altra attività inerente a tali attività, principalmente rivolte verso i propri associati;
- b) Promuovere e organizzare manifestazioni ricreative, sportive, sociali, anche rivolte a tutta la cittadinanza;
- c) Gestire spazi, luoghi e servizi di natura sportiva, sociale e ricreativa;
- d) Promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive;
- e) Organizzare in proprio o in collaborazione con altre associazioni senza fini di lucro, corsi di formazione, informazione nell'ambito delle attività istituzionali.
- f) Proporre e garantire servizi di assistenza sociale, sportiva e ricreativa al fine di migliorare le condizioni sociali e affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
- g) Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

**ART.4** - L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

**ART.5** - L'Associazione, aderendo ad un ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti:

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione di viaggi e soggiorni turistici,
- cedere anche terzi, in via marginale, le proprie pubblicazioni.

**ART.6** - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

**ART.7** - L'associazione potrà assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

L'associazione potrà inoltre, al fine di far fronte ad eventuali esigenze di carattere finanziario e di liquidità, chiedere e concedere prestiti infruttiferi in danaro, ai e verso i propri soci.

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

**ART.8** - L'associazione potrà essere articolata in Settori di attività.

Si definiscono Settori di attività i gruppi che, in modo non autonomo giuridicamente, svolgono le proprie attività specifiche in propri settori con autonomia organizzativa.

Al'interno del settore verrà nominato un Responsabile che terrà i rapporti col Presidente dell'associazione ed il Consiglio.

Le responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività specifica del settore (assicurazioni, visite mediche, privacy, ricerca e raccolta delle risorse finanziarie, ecc...), sono in capo al Responsabile nominato.

Ogni settore potrà redigere un proprio regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associazione, a sua volta, potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni che

meglio specificheranno le modalità organizzative di tutte le attività svolte dai Settori, comunque coordinate dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa.

## **SOCI**

**ART.9** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda, al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è valido il principio del silenzio-assenso.

I soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

**ART.10** - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera o quota annuali nonché dei contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- c) Ad osservare comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l'associazione.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e/o b)

e/o c). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

**ART.11** - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

**ART.12** - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

**ART.13** - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

### **ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

**ART.14** - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni dell'associazione;



- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso l'affissione della convocazione all'interno dei locali dell'associazione, o via fax, via Internet, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

**ART.15** - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

E' ammessa la rappresentanza per delega in caso di impedimento a partecipare all'assemblea. Ogni socio può rappresentare non più di un altro socio.

**ART.16** - L'assemblea in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione è

necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 20 dello statuto.

**ART.17** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

**ART.18** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di diciassette membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite eccetto per il dovuto e deliberato rimborso spese a piè di lista.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività sportiva, ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;

- Approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei settori.


**ART.19** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

#### **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**ART.20** - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad associazioni che perseguano le stesse finalità sportive, ricreative, culturali, o a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono e secondo le disposizioni di legge, e a tal fine potrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

**ART.21** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

